



Città di Aversa

Regolamento per la Toponomastica

Approvato dal C.C. con atto n. 92 in data 02.10.2008
Modificato dal C.C. con atto n. 5 in data 22.02.2016



Città di Avezzano

Art. 1

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Art. 2

1. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale della Commissione Consiliare speciale per lo studio e la predisposizione di proposte di revisione dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, integrata da due esperti di storia e cultura locale, nominati dal Sindaco.

2. Della medesima commissione fa parte anche il Dirigente pro-tempore del Settore competente in materia, ancorché senza diritto di voto.

3. La Commissione può avvalersi di ulteriori esperti di volta in volta invitati a partecipare, qualora lo ritenesse necessario.

Art. 3

1. Nel provvedimento deliberativo di cui all'art. 1 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e per le Iscrizioni Commemorative e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo.

Art. 4

1. Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Avezzano e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

2. E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi della città.

Art. 5

1. Criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:
- a. che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
 - b. che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata di regola la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
 - c. che la denominazione di aree e di luoghi può essere in via eccezionale adottata per fini esclusivamente onorifici;



Città di Aversa

- d. che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- e. nel caso di intestazione di una strada o piazza a persona, la persona a cui si riferisce deve essere deceduta da almeno 10 anni, salvo la deroga di cui all'art. 4 della Legge n. 1128/1923;
- f. non vengano apportate di regola modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti, per il mutamento del nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali dovrà essere richiesta e ottenuta la prescritta autorizzazione prevista dalla legge n. 1128/1923.

2. La disposizione di cui al punto f) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini. Altre deroghe al punto f), che comunque escludano i toponimi preesistenti, dovranno essere motivate; è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

3. Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, il competente – Ufficio-, una volta esecutiva la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate, dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso e provvede d'ufficio alle relative variazioni anagrafiche.

4. Nei casi di cui al precedente comma l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n° 223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica.

Art. 6

1. Le targhe, all'interno del centro storico dovranno essere di marmo o ceramica, affisse a muro o su palina.

Art. 7

1. I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

- a. nelle tipologie via, viale, ecc. le aperture sono contraddistinte da numerazione civica continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;
- b. nelle tipologie piazza, largo, ecc. la numerazione sarà continua.

2. L'inizio della numerazione civica farà riferimento ai criteri indicati per le direzioni delle aree di circolazione.

3. Quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.



Città di Aversa

4. Le aperture poste all'interno di quelle su strada e non direttamente accessibili, saranno contraddistinte con il numero dell'apertura su strada con l'aggiunta di un esponente numerico.

Art. 8

1. La Commissione si pronuncia su:

- le richieste generiche di cui all'art. 14 e, se le ritiene ammissibili, da' incarico al l'Ufficio competente di reperire idonee aree di circolazione, eventualmente formulando indicazioni in proposito, qualora non ancora individuate;
- l'ammissibilità delle richieste specifiche di cui al predetto art. 14 e sulle proposte dell'ufficio toponomastica nell'espletamento del compito di cui al punto a);
- la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici. La Commissione dovrà prioritariamente esaminare le proposte di toponimo, sia specifiche che generiche, approvate con mozione o risoluzione del Consiglio Comunale.

2. I toponimi presentati a titolo di richiesta specifica per luoghi qualora non prescelti, passano fra le richieste generiche e sono trattati alla stessa stregua, inseriti cioè nell'elenco di toponimi idonei per area.

3. Nei casi di particolare urgenza l'ufficio competente, informato il Presidente della commissione, può ricorrere nella predisposizione di proposte di deliberazione all'elenco dei toponimi approvati senza destinazione specifica.

Art. 9

1. Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio ed è dato a maggioranza.

Art. 10

1. Anche in materia di iscrizioni commemorative, nei casi di cui all'art. 11, il parere della Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime.

Art. 11

1. La competenza di cui all'art. 10 della Commissione Consultiva per la Toponomastica e per le Iscrizioni Commemorative, per quanto attiene a queste ultime, si riferisce per materia specificamente a:

- a. iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
- b. iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

2. La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali

Art. 12



Città di Aversa

1. L'Ufficio competente deve garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio predetto.

Art. 13

1. Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri o in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio competente, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati.

2. Le risultanze dell'attività della Commissione Toponomastica saranno, oltre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente al Settore Urbanistica e ai cittadini direttamente interessati a cura dell'Ufficio competente.

Art. 14

1. Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, Consiglieri Comunali, Comitati di Quartiere, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, organizzazioni sindacali.

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 5.

4. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 15

1. L'Amministrazione sente il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica e per le Iscrizioni Commemorative anche circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, spazi, luoghi, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica con le medesime modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 16



Città di Aversa

1. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, della competente Sovrintendenza e garantire la stretta osservanza dei dettati della Commissione per quanto attiene al testo.

Art. 17

1. In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Art. 18

1. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

Art. 19

1. All'esperto nominato dal Sindaco viene corrisposta la stessa indennità prevista per i componenti la Commissione Consiliare speciale per lo studio e la predisposizione di proposte di revisione dello Statuto e dei Regolamenti comunali.

2. L'indennità non spetta agli esperti eventualmente invitati di volta in volta.

Art. 20

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 21

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione, ai sensi dell'art. 60 del medesimo Statuto Comunale.